

Istituto di Istruzione Superiore

POLO- BONGHI

Assisi

Regolamento di Istituto

Il presente REGOLAMENTO D'ISTITUTO è conforme ai principi e alle norme dello "Statuto delle Studentesse e degli Studenti", cui fa riferimento (DPR 24 giugno 1998 n° 249 e modifiche del DPR 21 novembre 2007 n°235), ai contenuti del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche (DPR 8 marzo 1999 n° 275), del DPR 10 ottobre n° 567 e sue modifiche e integrazioni e del DPR 122 del 22 giugno 2009.

Esso inoltre è coerente e funzionale al Piano Triennale dell'Offerta Formativa e stabilisce i comportamenti all'interno delle sedi di Santa Maria degli Angeli e di Bastia Umbra. In esso sono puntualizzati i diritti e i doveri di tutte le componenti attive per la buona riuscita delle attività didattiche formative e educative.

Il Regolamento è reso pubblico tramite l'affissione all'albo dell'Istituto e l'inserimento nel sito web della Scuola.

Approvato dal Consiglio di Istituto il 17 dicembre 2018

ORGANI COLLEGIALI E DI PARTECIPAZIONE

Art.1 – Sono organi collegiali della scuola:

- il Consiglio di Classe
- il Collegio dei Docenti
- il Consiglio d'Istituto e Giunta Esecutiva
- il Comitato per la Valutazione del Servizio dei docenti.

La composizione e le attribuzioni di ciascun Organo Collegiale sono definite dagli art.3-4-5-6-7-8 del DPR n° 416 del 31 maggio 1974 e dalla L. 107/2015

E' istituito ai sensi del DPR 249/98 art. 5 c. 2 l'organo di garanzia.

Art.2 – La convocazione degli Organi collegiali spetta al Presidente e deve essere disposta con congruo preavviso, di norma non inferiore a cinque giorni, su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti. L'avviso di convocazione deve avvenire per iscritto (lettera o circolare) con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, del luogo, della data e dell'ora in cui si svolgerà la seduta. In caso di convocazione urgente l'avviso scritto può essere sostituito da comunicazione telefonica o via posta elettronica, purché completa di tutti gli elementi essenziali di conoscenza.

Art.3 – Di ogni riunione dovrà essere redatto un verbale su apposito registro che dovrà firmato dal presidente e dal segretario.

ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI

Art.4 – All'interno della scuola possono essere effettuate assemblee di classe e d'istituto degli studenti e dei genitori. Esse sono disciplinate dagli art.42-43-44-45 del DPR n°416 del 31 maggio 1974. Per motivi logistici, le assemblee possono essere svolte in ambienti esterni alla scuola messi a disposizione dagli Enti locali o individuati dal Comitato studentesco.

Art.5 – Le assemblee sono indette quando si ravvisa la necessità di un confronto e un approfondimento in merito a tematiche di interesse comune.

Art.6 – Di ogni assemblea dovrà essere redatto un verbale, firmato da due rappresentanti nominati quali presidente e segretario, da consegnarsi al Dirigente scolastico o ad un suo delegato.

Art.7 – La convocazione dell'assemblea deve essere effettuata con congruo anticipo, di norma non inferiore a cinque giorni per le assemblee di classe e sette giorni per quelle d'Istituto.

Art.8 – All'interno dell'Istituto gli studenti e le associazioni di cui essi fanno parte possono utilizzare il tempo previsto per le assemblee per svolgere iniziative culturali o sportive, previa richiesta di autorizzazione al Dirigente Scolastico per l'utilizzo dei locali e delle relative strutture.

ASSEMBLEA DI CLASSE DEGLI STUDENTI

Art.9 – Gli studenti possono riunirsi in assemblea di classe quando sorgono necessità di discutere proposte da presentare al Consiglio di classe o problematiche di carattere didattico, disciplinare e relazionale.

Art.10 – La richiesta di assemblea deve essere presentata al docente per la relativa autorizzazione legata alla compatibilità con le esigenze didattiche; successivamente essa dovrà essere inoltrata al dirigente con la specificazione dell'ordine del giorno, per l'autorizzazione definitiva.

Art.11 – Ogni assemblea sarà preceduta da una responsabile preparazione. Dovranno essere designati il moderatore e il segretario che redigerà il verbale.

Art.12 – All'assemblea partecipa il docente dell'ora corrispondente. Spetta al docente la facoltà di disporre la conclusione dell'assemblea qualora si esaurisse in anticipo la discussione o per ragioni legate al comportamento degli studenti.

Art.13 – Può essere autorizzata un'assemblea al mese per la durata massima di due ore. Lo svolgimento dell'assemblea sarà annotato sul registro di classe.

Art.14 – Non possono tenersi assemblee di classe degli Studenti negli ultimi 30 giorni dell'anno scolastico.

ASSEMBLEA D'ISTITUTO DEGLI STUDENTI

Art.15 – Nelle assemblee degli alunni tutti hanno il diritto di esprimere democraticamente le proprie idee e confrontarle nel rispetto delle personali convinzioni culturali e religiose. L'oggetto del dibattito può riferirsi sia all'approfondimento dei problemi della scuola sia all'approfondimento dei problemi della società, in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.

Art.16 – L'assemblea di istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco o almeno del 10% degli studenti. L'ordine del giorno e la data dell'assemblea devono essere presentati al dirigente scolastico con congruo anticipo. Il documento autorizzato dovrà essere affisso all'albo della scuola. Il dirigente scolastico preavviserà le famiglie degli studenti della data e del luogo in cui si svolgerà l'assemblea.

Art.17 - Alle assemblee di Istituto svolte durante l'orario delle lezioni possono partecipare, su richiesta dei promotori delle stesse, esperti di questioni sociali, culturali, artistiche e scientifiche, per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società, in funzione della formazione culturale e civile degli studenti

I nominativi degli esperti devono essere indicati unitamente agli argomenti inseriti nell'ordine del giorno. La loro partecipazione dovrà essere autorizzata dal Consiglio di Istituto o in caso di urgenza dal Dirigente Scolastico. La delibera che nega l'autorizzazione dovrà essere motivata.

Non possono essere tenute, con la partecipazione degli esperti, più di quattro assemblee l'anno.

Art.18 – A norma dell'art. 44 del DPR 416/74 l'Assemblea d'Istituto dovrà darsi un regolamento che viene inviato in visione al Consiglio d'Istituto. L'assemblea è autogestita. Qualora la stessa si svolgesse in locali esterni alla scuola l'istituto assicurerà l'accompagnamento degli studenti da parte

del personale docente, che resterà presente nelle occasioni in cui, in alternativa all'assemblea ordinaria, il comitato studentesco programmasse la partecipazione a spettacoli e a conferenze con esperti, per garantire il corretto andamento dei lavori. Ove il dirigente constatasse un irregolare svolgimento dell'assemblea, può interrompere lo svolgimento della stessa.

Art.19 – Al termine dell'assemblea gli studenti hanno l'obbligo di lasciare il locale nelle condizioni in cui sono stati loro consegnati.

Art.20 – I docenti sono tenuti alla vigilanza durante lo svolgimento dell'assemblea quando essa si tiene nei locali scolastici, secondo il proprio orario di servizio.

ASSEMBLEE DI CLASSE E D' ISTITUTO DEI GENITORI

Art.21 – L'assemblea può essere convocata dal dirigente con carattere d'urgenza su richiesta dell'insegnante coordinatore, dai genitori rappresentanti del consiglio di classe o su richiesta di almeno 1/3 dei genitori della classe.

Art.22 – All'inizio di ogni anno scolastico il dirigente convoca tutti i genitori degli studenti per fornire informazioni in merito al PTOF e agli indirizzi formativi dei rispettivi Istituti.

COMITATO DEGLI STUDENTI

Art.23 – Il Comitato degli studenti è costituito dai:

- rappresentanti eletti nei consigli di classe
- rappresentanti eletti nel Consiglio d'Istituto
- rappresentanti eletti presso la Consulta Provinciale

Esso ha il compito di sensibilizzare tutti gli studenti ai vari problemi della Scuola, di consultare, far richieste e proposte ai competenti organi circa la programmazione di iniziative e di esperienze da realizzare nell'ambito dell'istituto scolastico.

Il comitato può essere costituito e riunito anche separatamente tra le sedi e le cinque scuole dell'istituto.

Al momento del suo insediamento il Comitato elegge il presidente e nomina un segretario.

Art.24 – Il Comitato si riunisce dietro convocazione del dirigente, o su richiesta di almeno 1/3 dei componenti.

ORGANO DI GARANZIA

Art. 25 - E' istituito l'organo di garanzia previsto all'art.5 comma 2 del DPR n. 249/98 "Statuto delle Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria".

Art. 26 - L'organo di garanzia è composto dal Dirigente Scolastico, con funzione di presidente, e rappresentanti delle diverse componenti della scuola:

-Componente Docenti: un docente designato dal Collegio dei Docenti

-Componente Genitori: un rappresentante individuato all'interno e dalla componente genitori del Consiglio d'Istituto

-Componente Studenti: un rappresentante individuato all'interno e dalla componente studenti del Consiglio d'Istituto

Per ciascun componente è nominato anche un sostituto.

Art. 27 - L'Organo di Garanzia ha le seguenti funzioni:

-informazione: su richiesta scritta degli interessati fornisce chiarimenti sull'applicazione del regolamento e sulle norme collegate,

-ascolto e difesa: chiunque può rivolgersi ad esso per esprimere problemi e difficoltà sorte in seno alla comunità scolastica,

-mediazione di conflitto: su richiesta scritta dell'alunno che ha subito delle sanzioni disciplinari l'O.d.G. ha il compito di accertare fatti, di ristabilire e quindi risolvere i rapporti fra sanzionato e la comunità scolastica,

-vigilanza: l'O.d.G. si accerta che tutti i componenti della comunità scolastica rispettino il presente regolamento d'istituto

L'Organo di Garanzia decide- su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse- anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del Regolamento degli Studenti e delle Studentesse (DPR 235/2007). L'Organo di Garanzia, inoltre, può proporre modifiche al regolamento di istituto.

Art. 28 - L'O.d.G è presieduto dal Dirigente Scolastico. La convocazione spetta al presidente, che individua il segretario verbalizzante. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. A seguito di ricorso da parte di avente diritto, il presidente dell'O.d.G. dovrà convocare i componenti dell'O.d.G. non oltre 8 giorni dalla presentazione del ricorso medesimo. L'avviso di convocazione va fatto pervenire ai membri dell'Organo per iscritto, almeno 5 giorni prima della seduta. L'espressione di voto è palese. Le decisioni dell'O.d.G. sono adottate a maggioranza e sono comunicate in forma scritta all'interessato. In caso di parità prevale il voto del Dirigente Scolastico. Esse possono confermare o chiedere motivatamente la revisione della delibera all'organo emanante. I lavori dell'Organo sono coperti da segreto di ufficio.

Art. 29 - In caso di incompatibilità tra le parti interessate (parentela o appartenenza come docente, studente e genitore rappresentanti al Consiglio di Classe o al Consiglio d'istituto dell'alunno ricorrente) il presidente procede alla loro sostituzione individuando:

-il primo dei non eletti fra i rappresentati dei genitori e degli studenti nel consiglio di Classe,

-un alunno e un genitore fra i rispettivi membri componenti nel Consiglio d'Istituto, -un docente membro del Collegio docenti.

In caso l'incompatibilità riguardi i membri dell'organo di garanzia il presidente provvederà alla sostituzione della componente docente, studente e genitore con i rispettivi sostituti.

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Art. 30 - A norma dei regolamenti di riforma degli Istituti Tecnici e degli Istituti Professionali (art. 5 c. 3 l. d DPR 88/2010 e DPR 89/2010) è istituito il Comitato Tecnico Scientifico con compiti

consultivi circa le attività di raccordo tra la scuola e le realtà economiche e professionali del territorio, con particolare riferimento all'area dell'alternanza scuola-lavoro.

Art. 30/bis Il Comitato Tecnico Scientifico è presieduto dal Dirigente Scolastico. Ne fanno parte i docenti della scuola con Funzioni Strumentali per l'orientamento e l'alternanza lavoro e rappresentanti di associazioni imprenditoriali, datoriali e professionali che decidono la loro partecipazione. Ai lavori del Comitato sono di norma invitati i rappresentanti degli enti locali.

RAPPORTI SCUOLA - FAMIGLIA

Art.31 – I genitori partecipano, attraverso i loro rappresentanti, alla composizione dei consigli di classe e d'istituto

Art. 32 – L'impegno che i genitori assumono all'atto di iscrizione dei propri figli accettando i principi e i valori del progetto formativo ed educativo e i contenuti del presente Regolamento non si esaurisce con l'assolvimento degli atti amministrativi ma con interventi utili per la piena e fattiva collaborazione con la Scuola escludendo ogni forma di delega educativa. E' parte integrante del presente regolamento il patto educativo di corresponsabilità.

Art. 33 – I rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe si fanno portavoce dei problemi generali della classe.

Art. 34 – Per acquisire informazioni sull'andamento scolastico e sui progressi educativo - didattici degli studenti, durante l'anno scolastico i genitori verranno ricevuti dai docenti secondo le seguenti modalità:

- α) nel corso di due colloqui generali pomeridiani con tutti i docenti;
- β) durante l'ora di ricevimento antimeridiano di ogni docente, con cadenza stabilita annualmente dal collegio dei docenti

Art. 35 - Il calendario degli incontri sarà divulgato tramite comunicazione scritta che verrà affissa all'albo dell'Istituto, pubblicata sul sito web e comunque portato a conoscenza delle famiglie tramite il registro elettronico. I colloqui individuali si concluderanno entro la seconda decade di maggio.

Art. 36 – I genitori sono informati sulla frequenza dei propri figli tramite il registro elettronico e immediatamente contattati per eventuali provvedimenti disciplinari.

Art. 37 – I genitori degli studenti minorenni hanno in custodia la “scheda o libretto delle giustificazioni”, che dovranno personalmente ritirare all'inizio di ogni anno scolastico e quando successivamente se ne presenti la necessità. Gli studenti maggiorenni potranno ritirarlo personalmente in segreteria.

Art. 38 – In caso di sciopero del personale scolastico, sarà data comunicazione alle famiglie tramite l'albo della scuola e il sito istituzionale.

Art. 39 – L'accesso pubblico alle segreterie sarà consentito solo durante l'orario di apertura al pubblico.

COMUNITA' SCOLASTICA

Art. 40 – Tutte le persone appartenenti alla comunità scolastica hanno diritto al rispetto, in ogni situazione, della propria dignità personale. I rapporti interpersonali devono essere improntati a solidarietà e a senso di appartenenza.

Art. 41 – La scuola si impegna, compatibilmente con le risorse disponibili, a dotarsi di quanto necessario per la buona riuscita delle attività scolastiche con particolare riferimento alle apparecchiature e strumentazioni tecnologiche per aumentare l'interesse e la qualità dell'insegnamento.

Art. 42 – A norma della legge vigente all'interno dell'istituto è fatto divieto di fumare.

Art. 43 – Tranne che per esigenze didattiche specificamente indicate dal docente gli studenti non possono utilizzare i telefoni cellulari all'interno della scuola in nessuna circostanza. Parimenti i docenti non possono usare i telefoni cellulari durante le ore di lezione tranne che per la compilazione del registro elettronico o per accesso a risorse didattiche on line. Con il consenso preventivo dei genitori nel caso di studenti minorenni, qualora un insegnante dovesse accertare il mancato rispetto di tale disposizione, procederà a prendere temporaneamente in custodia l'apparecchio, che sarà riconsegnato ad un genitore o tutore o allo studente stesso se maggiorenne. Per gli studenti minorenni se il genitore o tutore è impossibilitato a riprendere l'apparecchio nella mattinata stessa, esso viene riconsegnato allo studente al termine delle lezioni e dell'avvenuto viene informata la famiglia. L'uso non autorizzato del telefono in classe costituirà comunque motivo di provvedimento disciplinare.

Art. 44 – L'osservanza dell'orario scolastico rappresenta per tutti una forma di rispetto reciproco fra le parti-della comunità

Art. 45 – Rientra nell'azione formativa l'utilizzo di un linguaggio appropriato e il rispetto dell'ambiente scolastico e delle sue dotazioni, cui sono tenuti tutti i componenti della comunità scolastica.

Art. 46 – Coloro che volessero conferire con i docenti o il dirigente dovranno preventivamente rivolgersi ai collaboratori scolastici.

Art. 47 – Durante l'intervallo della ricreazione gli studenti potranno recarsi in tutti gli spazi autorizzati interni alla delimitazione della scuola. I docenti impegnati nell'ora precedente di lezione vigileranno sul comportamento degli studenti in aula o laboratorio per evitare che si arrechi pregiudizio alle persone o alle cose.

Art. 48 – L'acquisto delle merende, previa prenotazione entro la prima ora di lezione, avverrà da parte di uno studente delegato nei dieci minuti precedenti la ricreazione. E' assolutamente vietata l'uscita non autorizzata per l'acquisto esterno.

Art. 49 – L'acquisto e il consumo dei prodotti delle macchinette distributrici devono effettuarsi normalmente solo durante l'intervallo di ricreazione delle lezioni.

DOCENTI

Art. 50 – L'attività didattica di ogni docente si svolgerà secondo i criteri e i contenuti definiti nella programmazione disciplinare. Questa sarà formulata dopo opportuni incontri con i docenti della stessa disciplina o di discipline affini, in armonia con le scelte del Collegio dei Docenti e la programmazione didattica del consiglio di classe. La scelta dei libri di testo avverrà nel rispetto delle disposizioni ministeriali, secondo le indicazioni del consiglio di classe e i contenuti del POF.

Art. 51 – Ogni docente s'impegna attraverso un insegnamento competente e aggiornato, la coerenza dei comportamenti, nonché la collaborazione fattiva fra colleghi e presidenza, per il raggiungimento degli obiettivi del progetto formativo ed educativo.

Art. 52 – I docenti procederanno alla valutazione secondo criteri ispirati all'oggettività ed alla trasparenza utili anche ad attivare negli studenti un processo di auto-valutazione che ne potenzi la motivazione allo studio. La scuola garantisce l'attivazione di iniziative finalizzate al recupero delle situazioni di ritardo e svantaggio.

Art. 53 – Il docente s'impegna a programmare le prove scritte in modo da evitare, per quanto possibile, concentrazioni delle verifiche nella stessa giornata.

Art. 54 – Gli elaborati scritti e grafici, una volta visionati dagli studenti e trascritti i voti sul giornale del professore, saranno raccolti nelle apposite fasce e consegnati al personale addetto per la loro archiviazione.

Art. 55 – Il registro elettronico personale deve essere sempre tenuto in ordine e compilato in ogni sua parte. In esso dovranno essere riportati, di volta in volta, le votazioni, le assenze, gli argomenti trattati e i compiti assegnati, compresi i compiti di studio e approfondimento.

Art.56 – Le firme di presenza dei docenti e le annotazioni su assenze, ritardi e uscite anticipate nonché le note disciplinari vanno trascritte nel registro di classe.

Art. 57 - Qualsiasi attività extracurricolare deve essere preventivamente programmata dagli organi collegiali preposti e autorizzata dal Dirigente.

Art. 58 - La partecipazione ai consigli di classe e al collegio docenti, agli incontri con i genitori ed alle altre attività collegiali della scuola, è condizione indispensabile per il buon funzionamento dell'attività educativa e formativa. Eventuale assenza per validi e documentabili motivi deve essere autorizzata direttamente dal dirigente.

Art.59 - I docenti sono tenuti ad avere costanti rapporti con le famiglie e ad effettuare una rapida azione informativa ogni qual volta se ne verifichi la necessità.

Art. 60 - L'orario scolastico è stabilito dal dirigente. Eventuali esigenze dei docenti non devono essere in contrasto con una conveniente distribuzione didattica delle singole discipline.

Art. 61 - I docenti della prima ora di lezione sono tenuti a trovarsi in aula prima delle 8.05, orario di ingresso consentito per gli studenti.

Art. 62 - I docenti della prima ora di lezione sono tenuti a controllare e registrare le assenze e ad annotare l'avvenuta giustificazione; la mancanza di quest'ultima dovrà essere annotata sul registro di classe.

Qualora un'assenza non venga giustificata entro i due giorni successivi, all'allievo non verrà consentito di rimanere in classe ed egli verrà affidato alla vigilanza di personale scolastico. Di tale provvedimento sarà data immediata comunicazione ad un familiare affinché provveda a giustificare l'assenza personalmente.

I docenti possono ammettere a propria discrezione gli studenti in lieve ritardo.

Art. 63 – Il cambio dell'ora dovrà avvenire rapidamente per non eludere l'azione di vigilanza. Il docente che inizia le lezioni in un'ora intermedia dovrà trovarsi nei pressi dell'aula prima del suono della campanella

Art. 64 – Nello spirito del recupero educativo, sarà contenuto l'allontanamento degli studenti dall'aula per motivi disciplinari. Il provvedimento non potrà, comunque, riguardare più studenti contemporaneamente e dovrà essere annotato sul registro di classe. In caso di allontanamento dei uno studente dall'aula deve essere immediatamente avvertito il Dirigente o il Direttore di sede o un sostituto.

Art. 65 – Il docente potrà consentire l'uscita dall'aula per i servizi ad uno studente alla volta e a condizione che le richieste siano contenute e non reiterate. In caso di due intervalli di ricreazione nella mattina l'uscita di studenti al di fuori dell'intervallo deve essere concessa solo in casi eccezionali annotati sul registro di classe.

Art. 66 – Gli spostamenti delle classi per motivi didattici durante le ore di lezione, come l'uscita dalla scuola al termine delle lezioni, dovranno sempre avvenire ordinatamente sotto la diretta sorveglianza dei rispettivi docenti. Ai laboratori si accede di norma secondo il programma concordato all'inizio dell'anno con gli assistenti tecnici.

Art. 67 – Gli spostamenti degli studenti per le lezioni di Scienze Motorie e Sportive in palestra sono affidati alla vigilanza dei docenti di tale disciplina i quali dovranno provvedere anche all'accompagnamento nel percorso scuola palestra e viceversa.

Art. 68 – Ai docenti dell'ultima ora di lezione non è consentito uscire o lasciar uscire gli studenti prima del suono della campana di termine delle lezioni. Essi devono accertarsi che i locali utilizzati vengano lasciati in ordine e in buon o stato. Eventuali danni riscontrati devono essere segnalati al Dirigente.

Art. 69 – Ai docenti è fatto divieto di lasciare la classe, fatta eccezione per seri e impellenti motivi. In tal caso dovranno incaricare per il tempo strettamente necessario un collaboratore scolastico per la vigilanza.

Art. 70 – Tutti i docenti sono tenuti al segreto d'ufficio su ciò che è argomento di discussione o di valutazione nei consigli di classe.

Art. 71 – A tutti i docenti è fatto esplicito divieto di impartire lezioni private agli studenti del proprio Istituto (DPR n°417 del 31/5/1974 art.89), qualunque sia il corso da questi frequentato.

STUDENTI

Art. 72 – Gli studenti sono tenuti ad avere rispetto nei confronti del capo d’istituto, dei docenti, del personale ATA e dei compagni. Ogni comprovata mancanza in tal senso avrà rilevanza disciplinare.

Art. 73 – Tutti gli studenti dovranno considerare la scuola e le attività didattico educative ad essa connesse come un momento necessario per la crescita culturale e umana e un impegno fondamentale per la maturazione della personalità.

Art. 74 – Gli studenti sono tenuti ad una frequenza assidua alle lezioni e a tutte le attività culturali e formative programmate dalla scuola.

Art. 75 – Le giustificazioni delle assenze devono essere notificate da un genitore o dall’alunno stesso, se maggiorenne, sull’apposita scheda o libretto e presentate il giorno stesso del rientro. Le giustificazioni saranno registrate dall’insegnante della prima ora di lezione, delegato dal Dirigente. Qualora un’assenza non venga giustificata entro i due giorni successivi, all’allievo non verrà consentito di rimanere in classe ed egli verrà affidato alla vigilanza di personale scolastico. Di tale provvedimento sarà data immediata comunicazione ad un familiare affinché provveda a giustificare l’assenza personalmente. Periodi di assenza separati da un giorno di frequenza devono essere giustificati separatamente. Le giustificazioni delle assenze delle attività di Alternanza Scuola – Lavoro devono essere giustificate direttamente al “tutor” il giorno del rientro.

Art. 76 – E’ richiesta, a norma di legge, la frequenza di almeno i tre quarti dell’orario complessivo personalizzato per la ammissione alla classe successiva o agli esami di Stato. Per il calcolo di tale percentuale vengono conteggiate le effettive ore di presenza di uno studente in classe. La base di calcolo per la percentuale delle assenze è di 1056 ore per le classi con 32 ore settimanali di lezione e 1089 ore per le classi con 33 ore settimanali di lezione, a cui vanno sottratte le ore di Religione per gli studenti che non si avvalgono di questo insegnamento.

Non vengono considerate nel calcolo delle assenze quelle dovute a:

- lutto di un familiare, per un massimo di tre giorni, in analogia a quanto avviene per la concessione di permessi straordinari per lutto al personale scolastico; in questo caso lo studente dovrà riportare la motivazione “lutto” sul libretto delle giustificazioni; il docente che riceve la giustificazione dovrà comunicare alla segreteria che l’assenza è motivata;
- motivi collegati alla legge 104/92 – per gli studenti che usufruiscono dei suoi benefici;
- le assenze per motivi di salute purché documentate e comunicate tempestivamente alla scuola;
- terapie e/o cure programmate;
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra

lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987).

Art. 77 – Gli studenti hanno il dovere di presentarsi in aula con puntualità. Eventuali ritardi dovranno essere giustificati con apposita documentazione o con la personale presenza di un genitore. Gli studenti che giungono dopo l'inizio della prima ora di lezione saranno ammessi in classe l'ora successiva. Ingressi oltre l'inizio della seconda ora di lezione sono autorizzati dal Dirigente, dal docente collaboratore o dal direttore di sede solo in casi eccezionali. Frequenti e ingiustificati ritardi sistematici avranno rilevanza disciplinare. I ritardatari sprovvisti di giustificazione scritta del genitore o non accompagnati dal genitore, dovranno giustificare il ritardo entro il giorno successivo. Dopo tre ritardi nello stesso periodo gli studenti verranno ammessi in classe solo se giustificati personalmente da un genitore. Essi verranno affidati alla vigilanza di personale scolastico. Di tale provvedimento sarà data immediata comunicazione ad un familiare.

Art. 78 – Le uscite anticipate giustificate da validi motivi possono essere autorizzate solo su richiesta dell'esercente la patria potestà o dell'alunno stesso se maggiorenne. Le richieste vanno presentate il giorno precedente, salvo motivi urgenti. Il ripetersi di frequenti uscite comporterà in ogni modo l'avviso alle famiglie. E' assolutamente vietato durante lo svolgimento delle lezioni uscire dall'istituto senza l'autorizzazione del dirigente o di chi fa le veci.

Art. 79 – Durante le ore di lezione non è consentito uscire dalla classe senza l'autorizzazione del docente. Per motivi di sicurezza non è consentito allontanarsi dallo "spazio classe" durante il cambio dell'ora. Non è consentito l'accesso ai laboratori, reparto o palestra senza la presenza del docente.

Art. 80 – Le ore di lezione sono intervallate da pause ricreative. Al termine di tali periodi gli studenti dovranno ritornare in aula con la massima puntualità al suono della campanella della ripresa delle lezioni che dovrà avvenire entro cinque minuti dal termine dell'intervallo.

Art. 81 – Nel corso delle attività didattiche, durante l'intervallo, l'ingresso e l'uscita dalla scuola, gli studenti dovranno tenere un comportamento corretto verso persone e strutture evitando ogni atteggiamento sconveniente e in ogni modo contrario alla civile convivenza.

Art. 82 – Gli studenti che ne sentano la necessità potranno incontrare i docenti a seguito di specifica richiesta e autorizzazione, per le attività di ascolto, confronto e/o consulenza didattica secondo un orario stabilito dai docenti stessi.

Art. 83 – Gli studenti devono responsabilmente impegnarsi e organizzarsi nello studio delle singole discipline, curando la quotidiana preparazione secondo le indicazioni didattiche dei docenti, favorire il proficuo svolgimento delle lezioni, rendendosi disponibili alle verifiche e al dialogo didattico educativo ai fini di un consapevole raggiungimento degli obiettivi del PTOF.

Art. 84 – Alle lezioni delle singole materie ogni studente è tenuto a partecipare costruttivamente munito dei libri di testo e/o degli strumenti didattici indicati dall'insegnante. Per le lezioni di Scienze Motorie e Sportive ogni studente dovrà essere munito dell'abbigliamento necessario per l'attività motoria.

Art. 85 – In caso di assenze gli studenti sono tenuti ad aggiornarsi sullo svolgimento del programma e sui compiti assegnati.

Art. 86 – In caso di astensione collettiva dalle lezioni saranno informate le famiglie e presi i provvedimenti del caso. Gli studenti presenti non devono essere privati del loro diritto a regolari lezioni. In ogni caso dovrà essere esibita la regolare giustificazione.

Art. 87 – Le uscite di uno o più giorni saranno organizzate in modo che partenze e rientri serali precedenti il giorno del ritorno a scuola avvengano in orari da non compromettere il puntuale ingresso alla prima ora. In tal caso l'eventuale assenza generalizzata avrà rilevanza disciplinare e comprometterà la partecipazione a successive uscite programmate.

Art. 88 – E' proibita l'introduzione nella scuola di alcolici, sostanze stupefacenti, stampe e audiovisivi offensivi del decoro dell'Istituto.

Art. 89 – All'interno della scuola è vietata qualsiasi forma di volantinaggio non autorizzato e ogni attività a scopo di lucro personale.

Art. 90 – L'Istituto non è responsabile di oggetti o denaro di proprietà degli alunni, insegnanti o altro personale, per cui se ne raccomanda la custodia. Per quanto possibile la scuola attuerà forme che scoraggino il furto in classe dei materiali didattici sui quali si consiglia di apporre sempre il proprio nome. Quando la classe si allontana dalla propria aula per attività di laboratorio eventuali furti o forme di comportamento di prevaricazione e scorrettezza devono essere immediatamente segnalate al docente o al dirigente scolastico.

Art. 91 – Gli studenti hanno l'obbligo di utilizzare correttamente le strutture (aule, laboratori ecc), i macchinari e i sussidi didattici, comportandosi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

I danni eventualmente arrecati al patrimonio scolastico – ambienti e arredi – verranno quantificati a cura del dirigente scolastico, notificati alle famiglie dei responsabili accertati e da esse risarciti. Qualora i responsabili non dovessero essere individuati, l'ammontare del risarcimento sarà ripartito tra gli studenti della classe in cui il danno risulterà prodotto. Nel caso in cui il danno dovesse riguardare una zona comune dell'istituto, tale ammontare sarà suddiviso tra tutti gli studenti – presenti nel giorno in cui, presumibilmente, il danno è stato arrecato – che usufruiscono della zona comune.

Art. 92 – Gli studenti dovranno osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dall'apposito regolamento, in particolare non sostando lungo le scale antincendio ed eseguendo con assoluta tempestività, se necessario, le azioni previste dal "piano di evacuazione" dell'edificio scolastico. In condizioni di normalità è vietato far uso delle uscite di sicurezza.

Art. 93 – Per la tutela delle aule dei laboratori e degli arredi scolastici ad ogni studente sarà assegnato il proprio banco del quale sarà responsabile per tutto l'anno. Ogni studente risponderà personalmente di eventuali danni arrecati alle strutture e attrezzature d'uso.

I servizi vanno utilizzati in modo corretto rispettando le più elementari norme di igiene e pulizia. I rifiuti devono essere riposti nei contenitori specifici collocati nelle aule e nel cortile.

PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO

Art. 94 – Le mansioni e i ruoli del personale amministrativo, tecnico e ausiliario sono indicati nei profili professionali indicati nel CCNL. L’orario di servizio è articolato secondo criteri di flessibilità e ottimizzazione delle risorse.

Art. 95 – I collaboratori scolastici effettueranno turni di servizio e saranno dislocati in relazione alle esigenze connesse con le attività dell’Istituto. Assolvono le funzioni di vigilanza durante il cambio delle lezioni e collaborano con i docenti nell’azione di controllo durante l’intervallo. La vigilanza è estesa anche agli studenti che permangono su richiesta dei genitori in Istituto in attesa dell’inizio delle lezioni o delle attività pomeridiane. In questo caso la vigilanza è distinta dalla stretta sorveglianza.

Art. 96 – Il personale amministrativo cura i rapporti con l’utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso alla documentazione amministrativa prevista dalla legge.

Art. 97 – I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse disposizioni, nella zona di competenza e secondo le mansioni assegnate. Hanno dovere di vigilanza sull’ingresso e sull’uscita degli studenti e devono essere facilmente reperibili. Segnalano immediatamente al dirigente o ai suoi collaboratori l’eventuale assenza dell’insegnante in aula.

Art. 98 – Al termine del servizio tutti i collaboratori scolastici, in relazione al proprio turno e alla zona di servizio, dovranno controllare lo spegnimento delle luci, la chiusura dei rubinetti dell’acqua, delle porte e delle finestre. Dovranno inoltre attivare il sistema di allarme ove presente.

SERVIZI DI SEGRETERIA

Art. 99 – Gli uffici di segreteria sono a disposizione del personale e del pubblico tutti i giorni lavorativi secondo l’orario che per esigenze di servizio stabilirà il Direttore dei servizi Generali e Amministrativi. I certificati devono essere richiesti di norma con due giorni anticipo.

Art. 100 – I docenti sono autorizzati ad usare la fotocopiatrice esclusivamente per uso didattico.

BIBLIOTECA

Art. 101– La biblioteca è a disposizione di tutte le componenti dell’Istituto.

Art. 102 – Ogni anno è designato per ogni sede un docente referente del servizio della biblioteca.

Art. 103 – Il responsabile del servizio di biblioteca stabilisce il calendario settimanale, per la consegna e la restituzione dei testi che dovrà avvenire entro trenta giorni dalla data di consegna.

Art. 104 – All’atto del prelevamento di un’opera dalla biblioteca il titolo sarà annotato su apposito registro. Il ricevente apporrà la firma come attestazione di avvenuta consegna e risponderà in proprio della buona conservazione del libro avuto in prestito.

LABORATORI E AULE SPECIALI

Art. 105 – Il funzionamento dei laboratori e dei reparti di lavorazione è regolato dalle norme di sicurezza e comportamentali, esposte all'interno di ogni ambiente, delle quali dovranno essere edotti gli studenti da parte dei singoli docenti.

Art. 106 – I laboratori e le aule speciali dovranno essere utilizzati secondo un prefissato calendario. Nei laboratori di informatica è vietato introdurre programmi pirata di video giochi e altro materiale diverso da quello regolarmente installato. L'uso di internet è limitato alla ricerca guidata dal docente ed è vietato "chattare", inviare e-mail o scaricare dalla rete software non controllato, ed in particolare contenuti protetti da diritti di autore. L'aula magna della sede di Bastia Umbra e quella della sede di Santa Maria degli Angeli potranno essere utilizzate dagli studenti per le assemblee di Istituto.

Art. 107 – Per il buon utilizzo delle strutture, gli ambienti dovranno essere adeguati alle particolari esigenze degli studenti diversamente abili.

MAGAZZINO

Art. 108 – Il servizio di magazzino è affidato ad un'unità di personale ATA che ha il compito di catalogare e sistemare il materiale in giacenza ed effettuare tutte le operazioni di carico e scarico.

Art. 109 - Le esigenze dei reparti sono soddisfatte attraverso buoni di prelevamento compilati in duplice copia. Le richieste di prelevamento vanno di norma presentate un giorno prima dell'evasione.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E SANZIONI NEI CONFRONTI DEGLI STUDENTI ORGANI COMPETENTI E PROCEDIMENTI

Art. 110 – In tutta la loro azione educativa i docenti solleciteranno negli studenti un comportamento corretto responsabile e collaborativo.

Art. 111 - Gli studenti debbono osservare il Regolamento dell'Istituto, lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (DPR n. 249 /98; DPR n. 235/2007) che ne costituisce parte integrante ed il Patto di Corresponsabilità da essi sottoscritto, insieme ai loro genitori, con la scuola. Le violazioni sono sanzionate secondo le norme del presente regolamento in conformità con la vigente normativa in materia. Costituiranno mancanze gravi i comportamenti che promuovano od operino discriminazioni per motivi riguardanti convinzioni religiose, morali, politiche, estrazione sociale, stato di salute, razza, sesso e orientamento sessuale. Verranno considerati particolarmente gravi gli episodi che comportino violenza fisica o psicologica nei confronti delle persone, indipendentemente dai profili di responsabilità civile o penale che eventualmente ne conseguano. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinione correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

Art. 112 – Per comportamenti scorretti ripetuti e di lieve entità (dopo il primo richiamo diretto) o per singole azioni di maggiore gravità sarà effettuata annotazione sul registro di classe, nell'apposito spazio. Comportamenti di rilievo dovranno essere immediatamente segnalati al dirigente.

Art. 113 – I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

Art. 114- I provvedimenti disciplinari sono ispirati ai principi di gradualità e proporzionalità rispetto all'infrazione disciplinare e, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno e alla non interferenza tra sanzione disciplinare e valutazione del profitto. Debbono essere sempre adeguatamente motivati.

Art. 115 - Le sanzioni disciplinari si articolano in:

- A) Sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica: Ammonizione
- B) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore ai 15 giorni: Sospensione per un periodo non superiore a 15 giorni
- C) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni: Sospensione per un periodo superiore a 15 giorni
- D) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico: Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni
- E) Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi: Esclusione dello studente dallo scrutinio finale o non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi.

A. Ammonizione. L'ammonizione è un provvedimento disciplinare lieve ed è irrogato, sia nella sua forma orale che in forma scritta, dal Dirigente Scolastico. In entrambi i casi ne viene informato il Coordinatore della classe nella quale è inserito lo studente. Lo studente è convocato previamente dal Dirigente Scolastico per illustrare i fatti che lo vedono coinvolto. Il provvedimento irrogato per iscritto viene inserito nel fascicolo personale dello studente e ne viene data comunicazione alla famiglia dello studente interessato per iscritto o tramite convocazione. Esso può essere impugnato innanzi all'Organo di garanzia.

B. Sospensione per un periodo non superiore a 15 giorni. Il provvedimento si applica nel caso di gravi e/ o reiterate infrazioni disciplinari. L'irrogazione della sospensione è competenza del Consiglio di Classe dello studente (allargato alla componente studenti e genitori). Qualora fra le componenti elette vi sia lo studente che ha posto in essere il comportamento che costituisce mancanza disciplinare, o i suoi genitori, questi sono sostituiti, per il solo provvedimento disciplinare, dal primo/i dei non eletti. Il provvedimento di sospensione ha inizio con la convocazione del Consiglio di Classe, da parte del Dirigente Scolastico: tale convocazione fa notificare allo studente interessato, che si presenta ad esporre le sue ragioni, senza poter assistere alla discussione relativa all'irrogazione della sanzione. Al termine della discussione la votazione avviene a scrutinio palese: nel verbale viene riportato esclusivamente l'esito della votazione. Il caso di parità prevale il voto del Dirigente Scolastico. Durante il periodo di sospensione è previsto un rapporto con lo studente ed i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.

C. Sospensione per un periodo superiore a 15 giorni. Il provvedimento si applica se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:

- a) Devono essere stati commessi reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana, oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone;
- b) Il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni

La durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione o al permanere della situazione di pericolo.

La sanzione suddetta è irrogata dal Consiglio di Istituto. Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

D. Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico. Il provvedimento si applica se ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni:

- a) Nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana devono ricorrere situazioni di recidiva o atti talmente gravi da determinare seria apprensione a livello sociale;
- b) Non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

La sanzione suddetta è irrogata dal Consiglio di Istituto.

E. Esclusione dello studente dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

Nei casi più gravi di quelli indicati al punto precedente e, se ricorrono le stesse condizioni, il Consiglio di Istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi. Da notare che, ove il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato in base all'ordinamento penale, il DS sarà tenuto alla presentazione di denuncia all'autorità giudiziaria in applicazione dell'art. 361 c.p. Si evidenzia che, di norma, le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, vanno inserite nel suo fascicolo personale e, come quest'ultimo, seguono lo studente in occasione di trasferimento da una scuola ad un'altra o di passaggio da un grado all'altro di scuola.

Art. 116 - Il presente regolamento identifica gli organi competenti ad irrogare le sanzioni:

Sanzioni diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica:

Dirigente
Consiglio di classe

Sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica:

Periodo non superiore a 15 giorni: Consiglio di classe con la presenza di tutte le componenti.
Periodo superiore a 15 giorni e fino al termine dell'anno scolastico: Consiglio d'Istituto

Art.117 - L'organo che commina la sanzione offre sempre la possibilità di convertirla in attività a favore della comunità scolastica, liberamente individuata nello stesso provvedimento sanzionatorio in modo proporzionale alla mancanza disciplinare. Queste attività non debbono svolgersi contemporaneamente alle ore di lezione. Esse possono consistere a titolo indicativo in lavori di pulizia, piccola manutenzione, ricerche su temi collegati ai comportamenti puniti. Il Dirigente Scolastico indicherà il personale addetto alla sorveglianza dell'alunno durante l'attività sanzionatoria.

La pubblica utilità nei casi più gravi va intesa in senso più ampio e impegnativo, stabilendo forme di collaborazione con associazioni di volontariato esterne alla scuola.

Art.118 - Avverso le sanzioni disciplinari anzidette è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori o studenti) entro 15 giorni dalla comunicazione all' Organo di Garanzia interno alla scuola. L'Organo di Garanzia dovrà esprimersi nei successivi 10 giorni. Qualora l' Organo di Garanzia non decida entro tale termine, la sanzione sarà da ritenersi confermata. Nel caso di ulteriore fase impugnatoria, la competenza a decidere sui reclami contro le violazioni dello Statuto è attribuita al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale. Anche in tale frangente, il termine per la proposizione del reclamo è 15 giorni, decorrenti dalla comunicazione della decisione dell' Organo di Garanzia della scuola o dallo spirare del termine di decisione ad esso attribuito. La decisione è subordinata al parere vincolante di un Organo di Garanzia Regionale che procede all'istruttoria esclusivamente sulla base della documentazione acquisita o di memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione. Il termine perentorio entro il quale l'Organo di Garanzia Regionale esprime il proprio parere è 30 giorni. Il sistema di impugnazioni non incide automaticamente sull'esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi e pertanto la sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione. Se la sanzione disciplinare consiste in una ammonizione scritta, l'avvenuta conversione della sanzione , ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento, comporta rinuncia all'impugnazione.

RIEPILOGO DELLE INFRAZIONI E DELLE SANZIONI

TABELLA A		
INFRAZIONI DISCIPLINARI NON GRAVI		SANZIONE: AMMONIZIONE
DOVERI	COMPORAMENTI che si caratterizzano come infrazione ai doveri	CHI accerta e stabilisce la sanzione

<p>FREQUENZA E IMPEGNO SCOLASTICO</p>	<p>1. Elevato numero di assenze 2. Assenze ingiustificate 3. Assenze "strategiche" e di massa (>50% gruppo classe) 4. Contraffazione di firme di giustificazione, contraffazione e manomissione documenti scolastici 5. Ritardi e uscite anticipate oltre il consentito (non documentate) 6. Ritardi al rientro intervalli e al cambio d'ora 7. Mancata esecuzione delle specifiche attività in classe 8. Consegna non puntuale delle verifiche 9. Mancato svolgimento delle esercitazioni assegnate 10. Mancanza di rispetto nei confronti del personale della scuola ed dei compagni</p>	<p>L'infrazione è segnalata con nota sul registro di classe.</p> <p>Il Dirigente Scolastico, in accordo con il coordinatore della classe:</p>
<p>RISPETTO DEGLI ALTRI</p>	<p>11. Uso dei cellulari e di altri dispositivi elettronici 12. Interventi inopportuni durante le lezioni 13 Non rispetto del materiale altrui 14. Atti o parole che consapevolmente tendano a creare situazioni di emarginazione 15. Mancato rispetto nell'abbigliamento o nel comportamento delle "regole" di ogni luogo esterno sede di attività scolastica</p>	<p>1. accoglie le segnalazioni e, previa audizione delle parti interessate, accerta la veridicità delle infrazioni 2. applica la sanzione dell'ammonizione (verbale o scritta) 3. offre la possibilità della conversione della sanzione, individuando le attività necessarie alla conversione stessa</p>
<p>RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E CHE TUTELANO LA SALUTE</p>	<p>16. Violazioni dei regolamenti di laboratorio e degli spazi attrezzati 17. Assenza ed allontanamento non autorizzato dall'aula pur permanendo nell'ambito dell'istituto 18. Non rispetto delle disposizioni organizzative impartite per la sicurezza 19. Mancanza di mantenimento della pulizia dell'ambiente 20. Danneggiamenti involontari delle attrezzature di laboratorio, palestra, aule speciali...</p>	<p>IMPUGNAZIONE All'organo di garanzia</p>
<p>RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE</p>	<p>21. Scritte su muri, porte e banchi, o altro tipo di suppellettile e attrezzatura della scuola.</p>	<p>E' previsto, come specificato nel patto di corresponsabilità, il risarcimento dei danni causati.</p>
<p>In caso di recidiva le sanzioni potranno essere integrate e/o tramutate in attività "riparatorie" a favore della comunità scolastica (pulizia aule o spazi comuni, attività socialmente utili).</p>		

TABELLA B

INFRAZIONI DISCIPLINARI GRAVI - SANZIONE: SOSPENSIONE PER UN PERIODO NON SUPERIORE A 15 GG.

<p>DOVERI</p>	<p>COMPORTEMENTI che si caratterizzano come infrazione ai doveri</p>	<p>CHI accerta e stabilisce la sanzione</p>
---------------	--	---

<p>RISPETTO DEGLI ALTRI</p>	<p>1. Reiterazione delle infrazioni disciplinari non gravi dopo sanzioni già applicate 2. Violenza nei confronti di altre persone</p>	<p>Il Consiglio di Classe (allargato alla componente genitori ed alunni):</p>
<p>RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E CHE TUTELANO SALUTE</p>	<p>3. Utilizzo di termini gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui 4. Propaganda e teorizzazione della discriminazione dei confronti di altre persone 5. Violazione intenzionale delle norme di sicurezza e dei regolamenti degli spazi attrezzati</p>	<p>1. accoglie le segnalazioni in unione con la presidenza e, previa audizione delle parti interessate, accerta la veridicità delle infrazioni 2. applica la sanzione della sospensione</p>
<p>RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE</p>	<p>6. Introduzione nella scuola di alcolici e/o droghe 7. Danneggiamento volontario di strutture e/o attrezzature (vetri, pannelli, strumenti di laboratorio, attrezzi e suppellettili nelle palestre) 8. promozione o partecipazione a disordini 9. allontanamento non autorizzato dall'istituzione scolastica o dal gruppo studenti in caso di attività svolte all'esterno (gite, visite guidate)</p>	<p>3. offre la possibilità della conversione della sanzione, individuando le attività necessarie alla conversione stessa</p> <p>IMPUGNAZIONE</p> <p>E' ammesso ricorso entro 15 gg dalla comunicazione all'organo di garanzia interno alla scuola, che si esprimerà nei successivi 10 giorni. In seconda istanza, entro 15 gg dalla comunicazione del parere del suddetto organo, si può presentare reclamo all'organo di garanzia regionale che si esprimerà entro 30 gg.</p>

TABELLA C

INFRAZIONI DISCIPLINARI GRAVI - SANZIONE: SOSPENSIONE PER UN PERIODO SUPERIORE A 15

DOVERI	COMPORAMENTI che si caratterizzano come infrazione ai doveri	CHI accerta e stabilisce la sanzione
<p>RISPETTO DEGLI ALTRI</p> <p>RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E CHE TUTELANO LA SALUTE</p> <p>RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE</p>	<p>1. Reati che violino la dignità ed il rispetto della persona</p> <ul style="list-style-type: none"> - Violenza privata - Minacce - Percosse - Ingiurie - Reati di natura sessuale - Furti..... <p>2. Reati che causano una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (spaccio di droga, danni patrimoniali dolosi..)</p> <p>Il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 gg. La durata dell'allontanamento deve essere adeguata alla gravità dell'infrazione ovvero al perdurare della situazione di pericolo. Qualora la violazione disciplinare si configurasse come ipotesi di reato, è prevista la conseguente denuncia all'autorità giudiziaria.</p>	<p>Il Consiglio di Istituto (allargato alla componente genitori ed alunni):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. accoglie le segnalazioni in unione con il Dirigente scolastico 2. accerta la veridicità delle infrazioni previa audizione delle parti interessate 3. applica la sanzione della sospensione <p>IMPUGNAZIONE</p> <p>E' ammesso ricorso entro 15 gg dalla comunicazione all'organo di garanzia interno alla scuola, che si esprimerà nei successivi 10 giorni. In seconda istanza, entro 15 gg dalla comunicazione del parere del suddetto organo, si può presentare reclamo all'organo di garanzia regionale che si esprimerà entro 30 gg.</p>

TABELLA D

INFRAZIONI DISCIPLINARI GRAVISSIME - SANZIONE: ALLONTANAMENTO DELLO STUDENTE DALLA COMUNITA' SCOLASTICA FINO AL TERMINE DELL'ANNO SCOLASTICO.

DOVERI	COMPORTAMENTI che si caratterizzano come infrazione ai doveri	CHI accerta e stabilisce la sanzione
<p>RISPETTO DEGLI ALTRI</p> <p>RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E CHE TUTELANO LA SALUTE</p> <p>RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE</p>	<p>1. Recidiva dei reati di cui alla tabella C</p> <p>2. atti di gravi violenza da determinare serie apprensioni a livello sociale</p>	<p>Il Consiglio di Istituto (allargato alla componente genitori ed alunni):</p> <p>1. accoglie le segnalazioni in unione con il Dirigente scolastico</p> <p>2. accerta la veridicità delle infrazioni previa audizione delle parti interessate</p> <p>3. applica la sanzione della sospensione</p> <p>IMPUGNAZIONE</p> <p>E' ammesso ricorso entro 15 gg dalla comunicazione all'organo di garanzia interno alla scuola, che si esprimerà nei successivi 10 giorni. In seconda istanza, entro 15 gg dalla comunicazione del parere del suddetto organo, si può presentare reclamo all'organo di garanzia regionale che si esprimerà entro 30 gg.</p>

	<p>La sanzione verrà irrogata nel caso in cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico</p>	
--	--	--

TABELLA E

INFRAZIONI DISCIPLINARI GRAVISSIME

- SANZIONE: ESCLUSIONE DELLO STUDENTE DALLO SCRUTINIO FINALE O NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDI.

DOVERI	COMPORTAMENTI che si caratterizzano come infrazione ai doveri	CHI accerta e stabilisce la sanzione
<p>RISPETTO DEGLI ALTRI</p> <p>RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E CHE TUTELANO LA SALUTE</p> <p>RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE</p>	<p>Nei casi più gravi tra quelli indicati nella tabella precedente e al ricorrere delle stesse condizioni, il Consiglio di Istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi.</p>	<p>Il Consiglio di Istituto (allargato alla componente genitori ed alunni):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. accoglie le segnalazioni in unione con il Dirigente scolastico 2. accerta la veridicità delle infrazioni previa audizione delle parti interessate 3. applica la sanzione della sospensione <p>IMPUGNAZIONE E' ammesso ricorso entro 15 gg dalla comunicazione all'organo di garanzia interno alla scuola, che si esprimerà nei successivi 10 giorni. In seconda istanza,</p>